

**Causa C-460/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 settembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

27 luglio 2020

**Ricorrenti in primo grado e ricorrenti in cassazione:**

TU

RE

**Resistente in primo grado e resistente in cassazione:**

Google LLC

**Oggetto del procedimento principale**

Azione volta a ottenere la deindicizzazione di determinati link visualizzati nelle ricerche, che rimandano ad articoli di un terzo pubblicati in rete nei quali vengono individuati i ricorrenti, in parte corredati di foto degli stessi, nonché l'astensione dal far comparire dette foto sotto forma di cosiddette miniature («thumbnails»)

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio**

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

**Questioni pregiudiziali**

1) Se sia compatibile con il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita privata (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU 2016, C 202, pag. 389) e alla protezione dei dati personali che lo riguardano (articolo 8

della Carta) - ai fini della ponderazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, GU 2016, L 119, pag. 1) tra diritti e interessi contrastanti di cui agli articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta nell'ambito dell'esame della domanda di deindicizzazione dallo stesso presentata nei confronti del titolare del trattamento di un servizio di ricerca su Internet - basarsi in modo decisivo, allorché il link di cui viene chiesta la deindicizzazione rimanda a un contenuto che contiene allegazioni di fatto e giudizi di valore fondati su allegazioni di fatto, di cui l'interessato contesta l'esattezza e la cui legittimità dipende dalla questione della veridicità delle allegazioni di fatto ivi contenute, anche sulla circostanza se l'interessato possa ragionevolmente ottenere una tutela giuridica nei confronti del fornitore di contenuti, per esempio attraverso un'ingiunzione, consentendo quindi di chiarire almeno provvisoriamente la questione dell'attendibilità del contenuto visualizzato nell'elenco dei risultati dal titolare del trattamento del motore di ricerca.

2) Se, nel caso di una domanda di deindicizzazione presentata nei confronti del titolare del trattamento di un servizio di ricerca su Internet, che nell'ambito di una ricerca nominativa individua le foto di persone fisiche caricate in Internet da terzi con un collegamento al nome della persona e che nell'elenco dei risultati visualizza le foto reperite come miniature («thumbnails») - ai fini della ponderazione tra diritti e interessi contrastanti di cui agli articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta, da effettuarsi ai sensi degli articoli 12, lettera b), e 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (direttiva sulla protezione dei dati, GU 1995, L 281, pag. 31) /dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento generale sulla protezione dei dati - si debba tener conto in modo determinante del contesto della pubblicazione originaria da parte del terzo, anche quando il motore di ricerca, visualizzando la miniatura, in effetti rimanda al sito di detto terzo, ma senza menzionarlo concretamente, cosicché il servizio di ricerca su Internet non visualizza il relativo contesto.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate**

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 7, 8, 11, 16

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, articolo 17, quarto considerando

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, articoli 12 e 14

### **Giurisprudenza citata**

#### ***- della Corte***

Sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C- 131/12, EU:C:2014:317)

Sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (deindicizzazione di dati sensibili) (C- 136/17, EU:C:2019:773)

Sentenza del 24 settembre 2019, Google (portata territoriale della deindicizzazione) (C- 507/17, EU:C:2019:772)

Sentenza del 29 luglio 2019, Spiegel Online (C- 516/17, EU:C:2019:625)

Sentenza del 14 febbraio 2019, Buivids (C- 345/17, EU:C:2019:122)

Sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff (C- 161/17, EU:C:2018:634)

Sentenza dell'8 settembre 2016, GS Media (C- 160/15, EU:C:2016:644)

Sentenza del 16 febbraio 2012, SABAM (C- 360/10, EU:C:2012:85)

Sentenza del 24 novembre 2011, Scarlet Extended (C- 70/10, EU:C:2011:771)

Sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (C- 73/07, EU:C:2008:727)

#### ***- della Corte europea per i diritti dell'uomo***

Sentenza del 28 giugno 2018 - 60798/10, 65599/10 (M. L. e W. W. / Germania)

Sentenza del 4 dicembre 2018 - 11257/16 (Magyar Jeti Zrt/Ungheria)

Sentenza del 27 giugno 2017 - 931/13 (Satakunnan Markkinapörssi OY e Satamedia/ Finlandia)

Sentenza del 2 febbraio 2016 - 22947/13 (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt/Ungheria)

Sentenza del 7 febbraio 2012 – 39954/08 (Axel Springer/Germania)

Sentenza del 7 febbraio 2012 – 40660/08 e 60641/08 [Von Hannover/Germania (n. 2)]

## Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente opera in posizione di responsabile per diverse società che offrono servizi finanziari o detiene una partecipazione nelle stesse. La ricorrente era la compagna del ricorrente e, fino a maggio 2015, procuratrice di una di dette società.
- 2 Il sito [www.g...net](http://www.g...net) (in prosieguo: «g-net») pubblicava, rispettivamente in data 27 aprile 2015, 4 giugno 2015 e 16 giugno 2015, tre articoli che esprimono opinioni critiche sul modello di investimento di diverse di dette società. Inoltre, l'articolo del 4 giugno 2015 è corredato di tre foto del ricorrente e una della ricorrente. Gli articoli erano atti a suscitare dubbi sulla serietà del modello di investimento e le immagini, unitamente agli articoli, potevano suggerire che i ricorrenti beneficiassero di un lusso finanziato da terzi. Il gestore del sito g-net, stando alle informazioni legali («Impressum»), è la G-LLC. Lo scopo societario della G-LLC, secondo le sue stesse indicazioni, è «contribuire in modo sostenibile, attraverso un'informazione attiva e una costante trasparenza, alla prevenzione della frode sul piano economico e sociale». Diverse pubblicazioni forniscono un resoconto critico sul modello societario della G-LLC, accusandola tra l'altro del tentativo di ricattare le imprese, con la pubblicazione in un primo tempo di valutazioni sfavorevoli cui seguirebbe l'offerta, dietro pagamento di un cosiddetto contributo di protezione, di cancellarle ovvero di evitare giudizi negativi.
- 3 Gli articoli del 4 giugno 2015 e del 16 giugno 2015 venivano inclusi nell'elenco dei risultati delle ricerche della resistente prodotto con l'immissione nel motore di ricerca di nome e cognome dei ricorrenti, sia isolatamente che in collegamento ad alcuni nomi di società, mentre l'articolo del 27 aprile 2015 compariva nelle ricerche a partire da determinati nomi di società; detti risultati venivano indicizzati dalla resistente. La resistente inseriva inoltre come miniature («thumbnails»), nel riepilogo dei risultati della sua ricerca di immagini, le foto dei ricorrenti contenute nell'articolo del 4 giugno 2015; tale visualizzazione non avviene più dal mese di settembre 2017. A partire dal 28 giugno 2018 non è più possibile visualizzare neppure gli articoli indicizzati su g-net.
- 4 La domanda dei ricorrenti volta a ottenere di imporre alla resistente la rimozione dei risultati corrispondenti e delle miniature dal suo elenco di risultati veniva respinta nei gradi di giudizio precedenti. Il giudice d'appello considerava che il trattamento dei dati personali dei ricorrenti effettuato dalla resistente fosse legittimo e che pertanto la domanda non potesse fondarsi sull'articolo 17 del regolamento 2016/679. Nell'ambito del bilanciamento necessario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679 tra i diritti e gli interessi contrapposti delle parti, si dovrebbe attribuire un peso significativo allo specifico funzionamento e alla particolare importanza di un motore di ricerca ai fini dell'usabilità di Internet. Poiché di norma il gestore del motore di ricerca non ha alcun rapporto giuridico con gli autori dei contenuti riportati nell'elenco dei risultati, per cui l'accertamento e la valutazione dei fatti nel loro complesso non risulterebbero possibili senza tener conto del parere da parte del fornitore di

contenuti e il gestore del motore di ricerca avrebbe a disposizione solo le informazioni fornite dall'interessato, sul gestore di un motore di ricerca graverebbero specifici obblighi di comportamento solo qualora venga a conoscenza grazie a una concreta indicazione da parte dell'interessato di una palese violazione di un diritto, riconoscibile a prima vista. I suddetti principi sarebbero validi analogamente se si limitasse l'utilizzo del motore di ricerca alle immagini.

- 5 In merito all'accuratezza dell'informazione relativa ai fatti asseriti, l'onere di allegazione e di prova spetterebbe a chi rivendica il diritto, ossia ai ricorrenti. Dal momento che, pur sostenendo i ricorrenti la falsità dei fatti e dei giudizi di valore riferiti nei loro confronti, non avrebbero prodotto prove in tal senso, la resistente non sarebbe in grado di fornire una valutazione definitiva dei contenuti da essa indicizzati. Pertanto la resistente non sarebbe stata tenuta a deindicizzare i relativi risultati delle ricerche secondo il criterio della «palese violazione di un diritto, riconoscibile a prima vista». Neanche in relazione alle miniature delle foto visualizzate emergerebbe, secondo la resistente, una palese violazione di un diritto che essa avrebbe potuto riconoscere a prima vista.

#### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 6 L'esito del ricorso per cassazione pendente dinanzi al giudice del rinvio dipende dall'interpretazione del diritto dell'Unione. Per quanto riguarda i link ai tre articoli menzionati, il regolamento 2016/679 risulta applicabile sotto il profilo temporale, materiale e territoriale. Il diritto dei ricorrenti alla deindicizzazione permanente dei risultati delle ricerche da essi contestati rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Quanto alle miniature, trovano applicazione gli articoli 12, lettera b), e 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, in quanto la resistente ha comunque fatto cessare le visualizzazioni di dette miniature già dal 2017, quindi a partire da una data antecedente all'entrata in vigore del regolamento 2016/679. Il giudice del rinvio parte dal presupposto di un parallelismo delle condizioni per la deindicizzazione ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati. Pertanto esso chiede di rispondere alla seconda questione pregiudiziale sottoposta, concernente le miniature, anche alla luce del regolamento generale sulla protezione dei dati.

#### ***Sulla prima questione pregiudiziale***

- 7 L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 non si applica, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del medesimo, nella misura in cui il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato, come indica il quarto considerando del regolamento stesso, alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in

ossequio al principio di proporzionalità. Tale ponderazione alla luce dei diritti fondamentali va effettuata sulla base, da un lato, di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata (i ricorrenti) e, dall'altro, dei diritti fondamentali della resistente, degli interessi degli utenti e del pubblico nonché dei diritti fondamentali dei fornitori dei contenuti visualizzati nei link contestati nell'elenco dei risultati.

- 8 La base per la ponderazione è costituita dalla procedura seguita dal servizio di ricerca della resistente. A tale riguardo, si tratta infatti di un'attività di trattamento dei dati indipendente, che pertanto richiede una valutazione autonoma anche in relazione alle restrizioni dei diritti fondamentali che ne conseguono. La questione della legittimità dell'indicizzazione sorge autonomamente, in parallelo alla questione della legittimità della pubblicazione, da parte dei fornitori di contenuti, degli articoli indicizzati.
- 9 Nella presente fattispecie, i ricorrenti fondano la loro richiesta di deindicizzazione sull'affermazione secondo cui nei tre articoli indicizzati sarebbero riportati fatti non veritieri. La resistente sostiene la tesi secondo cui essa non potrebbe giudicare l'accuratezza dell'informazione relativa alle affermazioni contestate.
- 10 Poiché le affermazioni in discussione pregiudicano i diritti fondamentali degli interessati al rispetto della loro vita privata e alla protezione dei loro dati personali, tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta, la ponderazione richiesta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679 dipende dalla veridicità delle allegazioni di fatto di cui agli articoli indicizzati. Qualora la loro veridicità venga confermata, sussisterebbe un legittimo interesse all'informazione del pubblico, cosicché gli interessi protetti nell'ambito dei diritti fondamentali del gestore del motore di ricerca, dei fornitori di contenuti e degli utenti prevarrebbero sugli interessi dei ricorrenti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta.
- 11 La resistente non dispone di elementi in relazione alla veridicità delle allegazioni di fatto contestate dai ricorrenti e, pertanto, nell'ambito della valutazione della domanda di deindicizzazione, non era in condizione di effettuare la ponderazione che le compete dei diritti e interessi contrastanti di cui, da un lato, agli articoli 7 e 8 della Carta e, dall'altro, agli articoli 11 e 16 della Carta.
- 12 La questione se la resistente avrebbe dovuto dar seguito alla richiesta di deindicizzazione dei ricorrenti dipende quindi dalla circostanza se i ricorrenti sarebbero stati tenuti a comprovare l'inesattezza da essi sostenuta con riferimento alle affermazioni contestate, o almeno a dimostrare una certa evidenza di falsità, oppure se la resistente avrebbe dovuto basarsi sull'affermazione da parte dei ricorrenti relativa alla non veridicità delle allegazioni di fatto contestate, considerandola corretta, o se avrebbe dovuto accertare i fatti.
- 13 In questo contesto, a parere del giudice del rinvio, le condizioni per un'eventuale deindicizzazione non vengono meno già per il fatto che gli articoli



originariamente visualizzati nell'elenco dei risultati non siano più reperibili attraverso g-net dal 28 giugno 2018. Infatti, tali articoli potrebbero essere ricaricati in rete.

- 14 Il diritto dell'Unione non chiarisce il punto centrale della controversia illustrato al punto 12, relativo a quali obblighi gravino su quale parte nel caso in cui, nell'ambito di una richiesta di deindicizzazione, sia in discussione tra le parti la veridicità del contenuto visualizzato dal motore di ricerca.
- 15 Una soluzione schematica che ponga unilateralmente l'obbligo a carico del gestore del motore di ricerca o degli interessati non appare ragionevole alla luce del fatto che, da un lato, il diritto di opposizione dell'interessato non è incondizionato e, dall'altro, che i servizi di ricerca su Internet rivestono un'importanza fondamentale ai fini dell'usabilità di tale mezzo. In situazioni di questo tipo, occorre piuttosto cercare un equilibrio, secondo un principio di equità, tra diritti e interessi contrapposti, di cui, da un lato, agli articoli 7 e 8 della Carta e, dall'altro, agli articoli 11 e 16 della Carta.
- 16 Se in un caso come quello di cui alla presente fattispecie si ritenesse che l'interessato sia tenuto a provare nei confronti del gestore del motore di ricerca l'inesattezza dei contenuti indicizzati, quest'ultimo dovrebbe esprimersi in modo particolareggiato nei confronti del gestore del motore di ricerca in un ambito inerente ai suoi diritti della persona, che potrebbe anche essere particolarmente sensibile, sopportando comunque il rischio dell'impossibilità di chiarire la situazione. Tale rischio sarebbe rilevante specie nella dimostrazione di un fatto negativo, quindi per il caso in cui l'interessato dovesse provare di non aver fatto qualcosa. In questi casi il diritto alla deindicizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 sarebbe praticamente sminuito.
- 17 Se invece il gestore del motore di ricerca fosse tenuto, al momento della decisione sulla domanda di deindicizzazione, a fondarsi sulla presunzione di correttezza dell'allegazione di inesattezza di un fatto da parte dell'interessato, sorgerebbe il pericolo che allegazioni di fatto veritiere, per le quali sussiste un legittimo interesse del pubblico all'informazione e la cui pubblicazione, tenuto conto della veridicità del fatto asserito, sarebbe senza dubbio lecita, sia sottratta in misura significativa alla visualizzazione da parte del motore di ricerca e non venga più resa accessibile al pubblico se non con difficoltà. In tal modo verrebbero lesi i diritti del fornitore di contenuti alla libertà di espressione e di comunicazione, tutelati dall'articolo 11 della Carta, nonché l'interesse del pubblico ad accedere a tali informazioni.
- 18 Pertanto, anziché soluzioni schematiche, appare possibile solo esaminare una mediazione. Così, si potrebbe imporre al gestore del motore di ricerca di individuare e valutare il contenuto corrispondente attraverso una procedura di notifica e rimozione, compresa l'audizione, di norma necessaria a tal fine, di un parere del fornitore di contenuti responsabile. Tuttavia, si potrebbe anche porre a carico dell'interessato stesso l'onere di far chiarire la veridicità del contenuto

visualizzato dal gestore del motore di ricerca, perlomeno provvisoriamente, ovvero attraverso una misura cautelare, però solo se è ragionevole in base alle circostanze del singolo caso presupporre che l'interessato avvii un procedimento cautelare nei confronti del fornitore di contenuti.

- 19 Il giudice del rinvio propende per quest'ultimo approccio, vale a dire per un'azione dell'interessato nei confronti del fornitore di contenuti al fine di chiarire l'attendibilità dei contenuti indicizzati. La risposta alla questione della veridicità dei contenuti può infatti essere trovata solo nell'ambito del rapporto tra il fornitore di contenuti e l'interessato. È vero che il gestore del motore di ricerca è direttamente responsabile sotto il profilo delle norme sulla protezione dei dati, ma per quanto riguarda i contenuti indicizzati rimane un semplice intermediario. Una previa azione dell'interessato nei confronti del fornitore di contenuti sarebbe quindi limitata alle fattispecie in cui il giudice adito, nell'ambito dell'esame di una domanda di deindicizzazione, non sia in grado di chiarire la questione dell'esattezza delle informazioni indicizzate dal gestore del motore di ricerca ai fini di una ponderazione complessiva dei diritti e degli interessi di cui agli articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta nel rapporto tra l'interessato e il gestore del motore di ricerca.

***Sulla seconda questione pregiudiziale***

- 20 Se il titolare del trattamento di un motore di ricerca di immagini, quale nella specie la resistente, fa comparire nell'elenco dei risultati della ricerca che ha direttamente predisposto cosiddette miniature delle immagini reperite in Internet in relazione al termine di ricerca impostato, si configura una messa a disposizione autonoma di tali immagini e un trattamento dei dati autonomo. La riproduzione autonoma delle miniature nell'elenco dei risultati del motore di ricerca, di per sé, non consente di individuare il contesto della pubblicazione originaria, anzi la miniatura nel link che compare nell'elenco dei risultati è neutra rispetto al contesto.
- 21 Ai fini di un bilanciamento dei diritti e degli interessi di cui agli articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta, da effettuarsi ai sensi degli articoli 12, lettera b), e 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 nonché dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679, è essenziale se si debba tener conto in tale ambito solo della miniatura, che appare neutra rispetto al contesto, o del contesto originario della pubblicazione dell'immagine.
- 22 Anche a proposito delle immagini il giudice del rinvio fa presente che, secondo il suo parere, sotto il profilo temporale, le condizioni per la domanda di deindicizzazione dei ricorrenti non sono venute meno.
- 23 La tesi di una presa in considerazione generale del contesto della pubblicazione originaria è avvalorata in primo luogo dalla circostanza che le miniature, in definitiva, creano un collegamento alla pagina Internet del terzo. Per l'utente medio avveduto di un motore di ricerca di immagini risulta chiaro che le miniature



raggruppate dal motore di ricerca nell'elenco dei risultati provengono da una selezione di pubblicazioni di terzi, dove normalmente sono pubblicate all'interno di un determinato contesto.

- 24 Per contro, il fatto che l'attività del titolare del trattamento del motore di ricerca vada considerata autonomamente depone in senso sfavorevole alla presa in considerazione del contesto della pubblicazione originaria da parte del terzo nell'ambito dell'esame del diritto alla deindicizzazione. Un servizio di ricerca su Internet contribuisce all'ulteriore diffusione a livello mondiale delle immagini indicizzate, rendendole accessibili a tutti gli utenti di Internet che effettuano una ricerca a partire dal nome della persona interessata.
- 25 Nell'ambito di un esame autonomo assume pertanto importanza la circostanza che il contesto originario della pubblicazione dell'immagine sia di fatto accessibile attraverso collegamenti multipli, ma non venga menzionato visualizzando la miniatura e non sia visibile, neppure per altri aspetti. Ai fini della valutazione autonoma dell'attività del titolare del trattamento del motore di ricerca occorre quindi, a tale riguardo, tener conto del fatto che l'utente superficiale del servizio di ricerca di immagini si limita comunque ad osservare le miniature senza risalire per ogni singolo caso all'origine delle immagini e al relativo inserimento nel contesto originario. Il titolare del trattamento del motore di ricerca, con la riproduzione completa come miniatura, spoglia le immagini del loro contesto e - abbandonando la sua condizione di mero intermediario - le visualizza anche se isolatamente sul suo sito come contenuto proprio. Per tale motivo appare logico, per valutare la legittimità del trattamento dei dati da parte del titolare del trattamento del motore di ricerca, fondare la necessaria ponderazione solo sui diritti e interessi che risultano evidenti a partire dalla miniatura stessa.
- 26 Il giudice del rinvio ritiene che quest'ultima posizione tenga conto del diritto della persona alla tutela della propria immagine, poiché tale diritto presuppone soprattutto che l'interessato definisca la gestione della propria immagine, compresa in particolare la possibilità che esso possa rifiutare la diffusione dell'immagine stessa.